



STATUTO

Associazione Ricreativa Culturale Università Statale - Milano

Associazione di promozione sociale

in breve **A.R.C.U.S. - MILANO – A.P.S.**

ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1. È costituita, ai sensi dell'art. 18 della Costituzione italiana, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e ss. mm. ii, un’Associazione denominata:

"Associazione Ricreativa Culturale Università Statale Milano -

Associazione di promozione sociale"

in breve **"A.R.C.U.S. – MILANO – A.P.S."**.

2. L'Associazione è regolata dalle norme del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e, per quanto non previsto dallo stesso e, in quanto compatibili, dalle disposizioni del Codice civile e relative disposizioni di attuazione e da eventuali altre disposizioni, anche regionali, che ne regolino specifici ambiti di attività.
3. L’Associazione è altresì regolata, dal presente Statuto, dai suoi eventuali regolamenti, dallo Statuto e dal Regolamento generale dell’Università degli Studi di Milano, in quanto ad essa applicabile.
4. Fatto salvo quanto già applicabile in materia di Codice del Terzo Settore, fino all’operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l’associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell’Associazione, ai sensi dell’art. 101, co. 3 del Codice del Terzo Settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

ARTICOLO 2 – SEDE E DURATA

1. L'Associazione ha sede legale presso l’Università degli Studi di Milano, in via Festa del Perdono n. 7 in Milano.
2. Nell'ambito dell'Università, sono assegnati all'Associazione spazi operativi perché' la stessa vi possa svolgere la propria attività istituzionale.
3. La durata dell'Associazione è illimitata.



ARTICOLO 3 – LOGO DELL'ASSOCIAZIONE

1. Il logo dell'Associazione è utilizzato esclusivamente per i fini associativi previsti dallo Statuto.
2. L'Associazione è unica titolare del logo e di ogni altro segno distintivo della stessa, e ne tutela il corretto utilizzo.
3. Il "logo" e la denominazione ARCUS sono suo patrimonio e alla stessa Associazione ne è demandato l'utilizzo in via esclusiva. La rescissione volontaria o per esclusione dal rapporto associativo di un soggetto aderente, determinano l'automatico ed immediato divieto di loro utilizzo in qualsiasi forma.
4. L'individuazione grafica dello stesso, le modalità di utilizzo e la sua tutela sono previste nel Regolamento generale dell'Associazione.
5. L'eventuale cambiamento dei suoi elementi deve essere approvato con le medesime modalità che ne hanno determinato la scelta iniziale degli elementi che lo costituiscono.

ARTICOLO 4 – FINALITÀ E ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

1. L'Associazione, non ha fini di lucro e si prefigge l'esercizio in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, promuovendo, coordinando e gestendo, come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, iniziative e servizi tesi a favorire attività culturali, artistiche, ricreative, motorie sportive dilettantistiche, di turismo sociale e formative.
2. In particolare l'Associazione intende svolgere le attività di cui all'art. 5, comma 1 del Codice del Terzo Settore indicate alle lettere:
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
 - k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche. Lo sport viene vissuto come opportunità educativa, di impegno ed aggregazione sociale, nonché come componente rilevante delle attività culturali, formative e del tempo libero in ambito prevalentemente universitario e al servizio dell'intera comunità e del territorio;
 - u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.
3. L'Associazione, nel perseguimento delle attività di interesse generale di cui al precedente comma, nonché per creare momenti di socializzazione e di aggregazione, in via esemplificativa, intende:



Associazione Ricreativa Culturale Università Statale Milano

- promuovere ed organizzare iniziative culturali quali convegni, dibattiti, mostre, esposizioni, stages, concorsi;
- promuovere iniziative culturali in Italia e all'estero, anche organizzando viaggi di approfondimento nonché scambi culturali con altre associazioni o enti aventi scopi analoghi;
- allestire spettacoli teatrali, esibizioni vocali e strumentali, agendo nel rispetto della normativa vigente;
- predisporre un centro di documentazione culturale al servizio degli associati e dei cittadini, offrendo a tutti i soci e gli interessati un servizio di pubblica utilità;
- promuovere l'ampliamento dei luoghi, delle occasioni e delle attività ludiche, di socialità, sportive, fisiche e motorie, con finalità formative, didattiche, ricreative e culturali, finalizzate alla crescita individuale e collettiva e alla promozione di stili di vita attivi;
- promuovere la cultura cinematografica e audiovisiva, attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni e iniziative di formazione;
- promuovere e gestire corsi di avviamento all'attività artistica, vocale e strumentale e corsi di studio teorici;
- promuovere e partecipare a gare e concorsi culturali;
- promuovere attività di animazione e aggregazione rivolta ai bambini e ragazzi, volta a favorire un corretto e armonico sviluppo educativo;
- promuovere il turismo sociale e sostenibile e dei viaggi a valenza culturale e formativa come forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone e dei territori in cui vivono, anche attraverso la gestione diretta di servizi e/o strutture ricettive quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ostelli, case per ferie, campeggi e rifugi;
- promuovere e organizzare iniziative nell'ambito delle attività sportive dilettantistiche, attraverso la diffusione e la pratica, sia didattica che di propaganda dello sport in genere;
- promuovere, esclusivamente per gli associati, attività di acquisto collettivo di beni e distribuzione dei medesimi, senza alcuno scopo di lucro, con finalità etiche, di solidarietà ambientale e con esclusione di attività di somministrazione e di vendita;
- promuovere iniziative e politiche di welfare;
- promuovere e favorire il corretto mantenimento del benessere psico-fisico dei soci;
- promuovere attività interculturali ed interetniche quali occasioni di educazione alla convivenza con persone di culture diverse, ed alla pace;
- sostenere i valori educativi dello sport e il ruolo sociale nella promozione di una cultura dei diritti, della legalità, della solidarietà, dell'integrazione, dell'inclusione e della coesione sociale;
- promuovere ogni altra iniziativa che sia in linea con le proprie finalità istituzionali, in sintonia con le normative di riferimento.



4. L'associazione potrà partecipare ad iniziative dell'associazionismo democratico e promuovere, direttamente o con altre associazioni aziendali e territoriali, lo sviluppo di un rapporto collaborativo e gli strumenti di partecipazione presenti sul territorio.

ARTICOLO 5 – ATTIVITÀ DIVERSE

1. L'associazione potrà, altresì, svolgere attività diverse a condizione che siano secondarie e strumentali a quelle di interesse generale secondo i criteri ed i limiti individuati con apposito Decreto ministeriale.
2. L'individuazione di dettaglio delle attività di cui al precedente comma, secondo le modalità e nei limiti che saranno previsti, viene demandata al Consiglio Direttivo.
3. Nello svolgimento delle sue attività complessive, l'Associazione potrà, inoltre:
 - a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento di iniziative deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statutari, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili o immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati;
 - b) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
 - c) porre in essere, nei limiti previsti dalle disposizioni di legge ad essa applicabili e finalizzate al perseguimento dei fini istituzionali e, prestazioni pubblicitarie, sponsorizzazioni, vendita di biglietti a terzi in occasione di spettacoli, spacci di materiale sportivo e di rappresentanza, comprese operazioni di merchandising ed ogni altra attività che non sia ad essa vietata.
4. L'Associazione, in considerazione dell'ampiezza delle proprie finalità e della pluralità delle proprie attività, potrà articolarsi in sezioni specializzate, eventualmente dotate di proprio regolamento. I referenti delle suddette sezioni sono comunque tenuti a rispettare ed a far rispettare le norme previste dal presente Statuto e dai Regolamenti generali dell'Associazione.
5. In nessun caso, tuttavia, le sezioni possono considerarsi autonome giuridicamente ed amministrativamente e pertanto i referenti non possono adottare scelte organizzative, decidere spese, assumere provvedimenti di ogni genere, senza l'approvazione o il mandato esplicito del Consiglio Direttivo.
6. L'Associazione, allo scopo di raggiungere un ottimale livello organizzativo, necessario per il conseguimento degli scopi istituzionali previsti, nonché per facilitare l'accesso ai servizi del tempo libero, potrà promuovere, costituire o partecipare, ad associazioni sportive dilettantistiche, associazioni culturali, gruppi di interesse e gruppi di acquisto solidale, raggruppamenti o consorzi di altre associazioni aventi analoghi obiettivi.
7. L'associazione potrà, infine, esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, - anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.



ARTICOLO 6 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

1. L'Associazione è un organismo unitario e autonomo che persegue i propri fini senza alcuna discriminazione garantendo, in particolare, le pari opportunità tra uomo e donna e i diritti inviolabili della persona.
2. Nell'espletamento dei propri compiti l'Associazione valorizza atteggiamenti e comportamenti attivi degli associati volti a dare un contenuto sociale al tempo libero, al fine di determinare le migliori condizioni per una più elevata qualità della vita.
3. L'Associazione si ispira ai principi di trasparenza e democraticità mantenendo la piena indipendenza ed autonomia rispetto ad ogni altra associazione.
4. Per il raggiungimento dei propri scopi essa si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. Quando sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale ed al perseguimento delle finalità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti e avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati.
5. La figura del volontario e l'attività lavorativa di cui al comma precedente trovano specifico inquadramento nell'art. 28 del presente Statuto.
6. Le iniziative organizzate e promosse dall'Associazione possono essere estese anche ai soci di altre associazioni che svolgano la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o Statuto aderiscano a un'unica organizzazione locale o nazionale.
7. Gli impianti, i servizi, le strutture e le attività promossi ed organizzati dall'Associazione sono a disposizione di tutti i soci, i quali hanno diritto di fruirne liberamente nel rispetto degli appositi regolamenti.
8. L'Associazione, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, dei terzi e dei partecipanti, promuove servizi e iniziative del tempo libero rivolti in particolare allo sviluppo della cultura, alla diffusione della pratica sportiva, allo sviluppo del turismo sociale e allo sviluppo dell'attività ricreativa, comunque finalizzati al miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psichica e delle relazioni sociali.
9. L'Associazione accoglie le istanze di rinnovamento e di partecipazione che emergano democraticamente dalla base che la costituisce e potrà richiedere vincoli di affiliazione con delibera del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 7 – SOCI

1. Possono essere soci dell'Associazione, senza alcuna discriminazione, tutti i dipendenti, in servizio e in quiescenza, dell'Università degli Studi di Milano, i loro familiari conviventi, i titolari di borsa di studio post laurea (dottorandi, titolari di assegno di ricerca, specializzandi, borsisti) e chiunque, sia cittadino italiano sia cittadino straniero, che, condividendone lo spirito e gli ideali, intenda aderirvi.
2. È prevista una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volta a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendosi espressamente la temporaneità della partecipazione alla



vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

3. Le richieste di iscrizione all'Associazione devono essere indirizzate, compilando apposito modulo di adesione, al Consiglio Direttivo che assumerà in merito una decisione motivata, nelle forme e con le modalità previste nel Regolamento generale. Il Consiglio Direttivo può, con apposita delibera, demandare ad un consigliere il compito di valutare ed accettare le domande di adesione di cui al precedente comma.
4. Le domande presentate da minorenni devono essere firmate da chi ne esercita su di essi la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
5. Contro il rifiuto di ammissione gli aspiranti soci possono presentare ricorso al Collegio dei Probiviri.
6. L'iscrizione del socio viene rinnovata all'inizio dell'anno sociale secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo con delibera, nella quale si determina anche la quota di iscrizione. In assenza di rideterminazione della quota associativa, si applica quella dell'anno precedente.
7. Lo status di socio ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 9. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ARTICOLO 8 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Sono pertanto previsti l'eleggibilità libera degli organi amministrativi, il principio del voto singolo, la sovranità dell'assemblea dei soci ed i criteri della loro ammissione ed esclusione, i criteri e le idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni e dei bilanci.
2. I soci, in regola con il pagamento delle quote associative, hanno il diritto di:
 - partecipare alla vita associativa, esprimendo, se maggiorenni, il proprio voto per l'approvazione delle delibere associative e, in particolare, in relazione alle modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti, nonché per l'elezione degli organi direttivi dell'Associazione alla quale possono altresì liberamente concorrere o per deliberare l'eventuale scioglimento dell'Associazione;
 - accedere ai documenti e agli atti riguardanti l'Associazione ed ai libri sociali con apposita domanda al Consiglio Direttivo e secondo modalità contenute nel Regolamento generale;
 - frequentare i locali e partecipare alle attività promosse dall'Associazione, nelle forme e modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;



- essere coperti con polizza assicurativa individuale RC e infortunistica per la partecipazione alle attività promosse dall'Associazione;
 - esprimere il proprio voto ogni qual volta ciò sia previsto dal presente Statuto o dal Regolamento generale o sia esplicitamente richiesto dagli organi associativi;
3. Possono, altresì, partecipare alle attività dell'Associazione, i soci di associazioni e/o di federazioni di secondo livello a cui l'Associazione aderisce e che abbiano stipulato accordi di collaborazione o di reciprocità con l'Associazione.
 4. Tutti coloro che frequentano la sede sociale e che fruiscono dei servizi associativi devono essere regolarmente iscritti all'Associazione, secondo le modalità previste nel presente Statuto e con le sole eccezioni previste dalle disposizioni di legge vigenti.
 5. È fatto obbligo ai soci di:
 - osservare lo Statuto e i regolamenti interni;
 - rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione;
 - corrispondere la quota associativa annuale deliberata dal Consiglio Direttivo;
 - mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
 - contribuire al raggiungimento dello scopo sociale nei limiti delle proprie possibilità.
 6. Tutte le quote associative periodicamente versate dai soci sono intransmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non rivalutabili. Nei casi in cui il vincolo associativo dovesse sciogliersi, il socio non ha diritto alla restituzione della quota associativa annuale versata, né alla divisione del patrimonio sociale.

ARTICOLO 9 – CATEGORIE DI SOCI

1. Le seguenti categorie di soci hanno rilievo ai soli fini terminologici, organizzativi e statistici e non comportano alcuna differenziazione in relazione al trattamento, ai diritti ed ai doveri.
2. I soci si dividono in:
 - a) soci fondatori: si considerano tali i soci che hanno partecipato all'Assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'Associazione;
 - b) soci ordinari: si considerano tali tutti i soci che aderiscono all'Associazione dopo la costituzione, previa presentazione di apposita domanda scritta, secondo le modalità e i termini contenuti nel presente Statuto;
 - c) soci onorari o benemeriti: si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica per volontà del Consiglio Direttivo, a fronte del costante impegno profuso all'interno dell'Associazione ovvero per la loro notorietà e il prestigio che con la loro presenza possono recare all'Associazione. I soci onorari o benemeriti sono proclamati tali con voto unanime del Consiglio Direttivo, ratificato dall'Assemblea dei soci.



ARTICOLO 10 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per decesso. Il socio può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo con un preavviso di 30 giorni. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo al socio le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, può deliberare l'esclusione, per l'inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti, delle deliberazioni degli organi associativi, per gravi fatti a carico del socio, per comportamenti contrastanti alle finalità dell'Associazione. Il provvedimento di esclusione deve essere motivato.
3. Contro i suddetti provvedimenti il socio interessato può presentare ricorso scritto entro 10 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento, al Collegio dei Probiviri per il riesame del caso.

ARTICOLO 11 – PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'Associazione deve disporre di un patrimonio adeguato per la realizzazione dello scopo istituzionale. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
 - dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione, o ad essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa;
 - dalle quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati;
 - dai contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
 - dai proventi eventualmente conseguiti dall'Associazione nel perseguimento dell'attività istituzionale.
2. Il patrimonio deve essere amministrato con perizia, diligenza e prudenza, evitando ogni possibile rischio.
3. Per il perseguimento delle finalità istituzionali, il funzionamento e lo svolgimento delle sue attività, l'Associazione dispone delle seguenti entrate:
 - quote sociali e contributi degli associati e partecipanti;
 - contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti pubblici e privati, di persone fisiche, dell'Unione Europea;
 - oblazioni, legati, eredità, donazioni;
 - entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - proventi derivanti dallo svolgimento di attività diverse, nel momento in cui le stesse saranno individuate secondo le previsioni di cui all'art. 5 del presente Statuto;



- proventi delle cessioni di beni e servizi ai soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - erogazioni liberali dei soci e dei terzi;
 - entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi;
 - entrate derivanti dall'organizzazione di manifestazioni;
 - ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali e nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili.
4. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi entrate comunque denominate deve essere utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tali fini è, pertanto, vietata la distribuzione, anche indiretta, degli utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 12 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente ed il/i vice-Presidente/i;
 - d) l'organo di controllo ed il Collegio dei Revisori legali o il Revisore legale, se nominati o previsti per legge;
 - e) il Collegio dei Proviviri.
2. Le votazioni per l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e del Revisore legale ove nominati o previsti per legge, e dei Proviviri si svolgono ogni 4 (quattro) esercizi, successivamente all'approvazione dell'ultimo bilancio relativo al mandato.

ARTICOLO 13 – ASSEMBLEA dei SOCI

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è composta da tutti i soci per i quali sussista tale qualifica al momento della convocazione.
2. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria, e le deliberazioni vincolano tutti i soci, ivi compresi quelli dissenzienti, non intervenuti o astenuti dal voto.
3. Sono compiti dell'Assemblea ordinaria:



- l'approvazione delle linee generali programmatiche dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo;
 - l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri, dell'organo di controllo, del Collegio dei Revisori legali o del Revisore legale se nominati o previsti per legge, secondo le norme contenute nel Regolamento generale;
 - l'approvazione del bilancio d'esercizio, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, previa verifica del Consiglio Direttivo e dell'organo di controllo, Collegio dei Revisori legali o del Revisore legale, ove nominati;
 - l'approvazione dei regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - ogni deliberazione in merito alle questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio Direttivo ritenga di sottoporle ed ogni questione che venga inserita nell'ordine del giorno in quanto proposta al Consiglio Direttivo da almeno 15 soci aventi diritto al voto;
 - la deliberazione su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla legge, o dal presente Statuto.
4. L'Assemblea straordinaria delibera:
- sulle modificazioni del presente Statuto;
 - in merito alle operazioni straordinarie di trasformazione, fusione, scissione e in merito allo scioglimento dell'Associazione ed alla devoluzione del suo patrimonio residuo;
 - ogni altra questione che non sia di competenza dell'Assemblea ordinaria o che sia espressamente demandata all'Assemblea straordinaria.

ARTICOLO 14 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo, tramite il suo Presidente, almeno una volta l'anno, e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.
2. L'Assemblea è inoltre convocata ogniqualevolta la richiesta di convocazione giunga dal Presidente, da 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio Direttivo o da almeno 1/10 (un decimo) degli aventi diritto al voto, o ne faccia richiesta l'organo di controllo, il Collegio dei Revisori legali o il Revisore legale, con l'obbligo di indicare le questioni da discutere.
3. La convocazione dell'Assemblea, ordinaria o straordinaria, avviene mediante avviso inviato almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, con qualsiasi mezzo telematico atto a dare prova dell'avvenuta ricezione e con pubblicazione nel proprio sito internet.
4. L'avviso di convocazione deve contenere obbligatoriamente il luogo, la data e l'ora dell'assemblea in prima e in eventuale seconda convocazione, l'ordine del giorno ed eventuali allegati che siano necessari ai partecipanti per essere informati sui contenuti dell'ordine del giorno. La prima e la seconda convocazione non potranno avvenire nel medesimo giorno.



5. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Sono ammesse sino ad un massimo di tre deleghe in capo a ciascun associato.

ARTICOLO 15 – COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà degli associati e le deliberazioni dell'assemblea sono assunte a maggioranza di voti degli intervenuti.
2. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e la deliberazione è presa a maggioranza dei voti degli intervenuti.
3. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio d'esercizio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. Il bilancio d'esercizio deve essere depositato presso la segreteria dell'Associazione almeno dieci giorni prima della data fissata per la relativa Assemblea, affinché ne possano prendere visione tutti i soci.
4. Fatto salvo quanto previsto nel successivo comma, per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria occorrono, in prima convocazione, la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti e, in seconda convocazione, la presenza di almeno un decimo degli associati aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati tanto in prima che in seconda convocazione.

ARTICOLO 16 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. Presiede l'Assemblea il Presidente dell'Associazione o il vice-Presidente o, in loro assenza, un socio designato dalla stessa Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario verbalizzante.
2. Le votazioni avvengono, su indicazione dell'Assemblea, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto qualora si debba deliberare in merito a singole persone e se ne sia riscontrata l'opportunità.
3. Tutti i dipendenti dell'Università degli Studi di Milano non associati, possono assistere ai lavori dell'Assemblea, ma senza diritto di voto.
4. Possono inoltre partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto e su invito del Consiglio Direttivo, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si renda necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.
5. Di ogni Assemblea viene redatto apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal segretario e, qualora si svolgano votazioni a scrutinio segreto, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti i soci con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantirne la massima diffusione.



6. I verbali delle Assemblee, ivi compreso quello relativo all'approvazione del bilancio d'esercizio, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro verbali delle Assemblee dei soci, sono resi pubblici tramite affissione nei locali dell'Associazione per i dieci giorni successivi alla data dell'Assemblea e/o pubblicati sul giornale dell'Associazione o sul sito web istituzionale dell'Associazione.
7. Il libro verbale delle adunanze delle Assemblee è conservato presso la sede sociale.
8. I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di essere convocati per la partecipazione all'Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto di voto né elettorato attivo e passivo.
9. Ove ciò si rendesse necessario o utile, l'intervento in Assemblea potrà avvenire anche mediante videoconferenza ovvero prevedendo l'espressione del voto per corrispondenza o in via telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
10. In particolare, l'Assemblea che si svolge mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, deve rispettare le seguenti condizioni di cui si deve dare atto nei relativi verbali:
 - che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;
 - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
11. Inoltre, ai sensi del co. 5 dell'art. 24 del D.Lgs. n. 117/2017, qualora il numero di associati fosse superiore a 500 (cinquecento) sarà possibile indire lo svolgimento di Assemblee separate. Le modalità di svolgimento saranno regolate nel dettaglio dal Regolamento generale o da specifica delibera del Consiglio Direttivo. A tali assemblee si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del codice civile, in quanto compatibili.

ARTICOLO 17 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Al Consiglio Direttivo è affidato il compito di realizzare gli scopi sociali. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo, gestionale e di amministrazione dell'Associazione e rimane in carica per quattro esercizi scadendo con l'assemblea che approva il bilancio relativo al quarto esercizio del suo mandato.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da 11 (undici) membri. Tutti i consiglieri sono eletti dall'Assemblea, secondo modalità e termini contenuti nel presente Statuto e nel Regolamento generale, e sono rieleggibili.
3. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno a maggioranza assoluta il Presidente, uno o due vice Presidenti, il Segretario, il Tesoriere. Coloro che ricoprono le predette cariche costituiscono la Giunta dell'Associazione.



4. I componenti del Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione dei loro nominativi nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi sia attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
5. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti e in sua assenza il Consiglio convoca nel più breve tempo possibile l'assemblea per l'elezione del nuovo consigliere. I componenti così nominati decadono con gli altri componenti.
6. Qualora venga a mancare la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo l'assemblea dovrà procedere a nuove elezioni nel termine perentorio di quarantacinque giorni.
7. Fatto salvo il caso di cui al comma precedente, qualora uno o più consiglieri vengano meno nell'ultimo semestre di mandato e non sia possibile attingere alla lista dei non eletti, l'organo direttivo terminerà il proprio mandato senza integrare il/i Consiglieri mancanti.

ARTICOLO 18 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo ha pieni poteri nell'individuazione delle iniziative da assumere e dei criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e nella sua gestione e amministrazione ordinaria e straordinaria.
2. Tutte le deliberazioni a carattere economico del Consiglio Direttivo devono trovare adeguata copertura finanziaria.
3. In particolare, spettano al Consiglio Direttivo, a mero titolo esemplificativo e senza che ciò costituisca limitazione alcuna, i seguenti compiti:
 - adottare le decisioni necessarie per attuare le deliberazioni assembleari;
 - approvare annualmente il bilancio preventivo e redigere il bilancio d'esercizio, da sottoporre per l'approvazione finale all'Assemblea dei soci entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
 - convocare l'Assemblea dei soci;
 - determinare la quota associativa annuale e le ulteriori quote e contributi di partecipazione ad ogni iniziativa promossa dall'Associazione;
 - deliberare o ratificare le domande di ammissione all'Associazione di nuovi soci;
 - nominare delle commissioni per lo svolgimento di determinate attività;
 - organizzare le attività per aree omogenee, per sezioni o gruppi d'interesse, definendo eventuali regolamenti;
 - assegnare incarichi operativi a soci, con spiccate capacità organizzative e/o competenti in alcuni specifici settori;



Associazione Ricreativa Culturale Università Statale Milano

- presiedere all'organizzazione delle diverse attività sociali;
 - approvare la stipula di convenzioni e/o accordi di collaborazione con altri organismi o enti;
 - autorizzare il Presidente a firmare gli atti negoziali riguardanti l'Associazione, discussi e approvati in via preventiva dal Consiglio Direttivo;
 - predisporre, modificare e integrare, secondo le necessità dell'Associazione, i regolamenti, compresi quelli amministrativi, dandone comunicazione ai soci;
 - formulare le proposte di modifica dello Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - proporre al Collegio dei Probiviri eventuali misure disciplinari nei confronti dei soci;
 - approvare la costituzione di associazioni sportive dilettantistiche e/o associazioni culturali e/o gruppi d'interesse per facilitare l'accesso ai servizi del tempo libero.
4. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
 5. Al Presidente o ad altro membro del Consiglio Direttivo possono esser delegate dal medesimo Consiglio, con delibera che determini i limiti della delega, determinate funzioni o affidati specifici incarichi, conferendo i relativi poteri di firma.
 6. Il Presidente ha la firma sociale e può conferire deleghe a terzi nell'ambito dei propri poteri.

ARTICOLO 19 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma, otto volte all'anno, su convocazione del Presidente ed ogniqualvolta ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri, dall'organo di controllo, dal Collegio dei Revisori legali o Revisore legale oppure dal Collegio dei Probiviri.
2. Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso spedito ai Consiglieri, e per conoscenza ai membri dell'organo di controllo, del Collegio dei Revisori legali o Revisore legale ed ai membri del Collegio dei Probiviri con qualsiasi mezzo telematico atto a dare prova dell'avvenuta ricezione inviato almeno cinque giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza almeno quarantotto ore prima, mediante messaggio di posta elettronica, con avviso dell'avvenuta ricezione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare all'ordine del giorno. I consiglieri, con richiesta scritta, possono far inserire all'ordine del giorno, specifici argomenti.
3. Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica.
4. I componenti del Consiglio Direttivo, che per comprovate ragioni non possono partecipare alla riunione, sono tenuti ad inviare motivata giustificazione scritta al Presidente.



5. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo fra cui il Presidente o, in sua assenza, uno dei Vice Presidenti. Le deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed a parità di voti prevale quello del Presidente.
6. Il Consigliere che senza giustificato motivo sia assente a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo è dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.
7. Le votazioni avvengono, su indicazione del Presidente, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto. Qualora si debba deliberare in merito a singole persone, le votazioni si svolgono sempre a scrutinio segreto.
8. Coloro che collaborano alle attività dell'Associazione possono essere convocati dal Presidente alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono inoltre far inserire a verbale le proprie osservazioni.
9. Le delibere approvate hanno effetto immediato e sono pubbliche.
10. In casi di eccezionale urgenza e nell'impossibilità di adottare le normali procedure le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si deve dare atto nei relativi verbali:
 - che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;
 - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
11. Verificandosi i presupposti di cui al precedente articolo, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante. Di tutte le riunioni deve essere redatto un verbale scritto, che sarà sottoposto ad approvazione nella successiva riunione come primo punto all'ordine del giorno dopo essere stato reso disponibile con sufficiente anticipo per il controllo da parte di coloro che vi abbiano preso parte.
12. I verbali delle riunioni sono firmati dal Presidente e dal Segretario, conservati nel libro delle adunanze del Consiglio Direttivo presso la sede sociale e sono consultabili da tutti i soci, previa richiesta motivata al Presidente.
13. Eventuali mozioni di sfiducia nei confronti di singoli componenti del Consiglio Direttivo devono essere presentate in forma scritta al Presidente, essere adeguatamente motivate e sottoscritte da almeno un terzo dei membri del Consiglio stesso.
14. Qualora riceva una mozione di sfiducia, il Presidente è tenuto a convocare urgentemente il Consiglio Direttivo.



15. Nel caso in cui la sfiducia riguardi il Presidente la mozione deve essere presentata al Collegio dei Probiviri e la seduta di Consiglio sarà in tale caso convocata e presieduta dal Presidente del Collegio stesso.
16. Ove la mozione di sfiducia ottenga il voto favorevole dei due terzi dei membri del Consiglio Direttivo, deve essere sottoposta al Collegio dei Probiviri per le opportune valutazioni di merito e, successivamente, portata in Assemblea per la decisione definitiva.

ARTICOLO 20 – IL PRESIDENTE E IL/I VICE PRESIDENTE/I

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche il Presidente dell'Assemblea.
2. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta sia di fronte a terzi che in giudizio, ne cura gli interessi ed è il responsabile generale del buon andamento degli affari sociali.
3. Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
4. Il Presidente è eletto a scrutinio segreto fra i membri del Consiglio Direttivo, sulla base di un programma di lavoro esposto al momento della presentazione della candidatura. L'incarico di Presidente può essere rinnovato consecutivamente per un solo mandato.
5. Al Presidente spettano, in via esemplificativa, i seguenti compiti:
 - sovrintendere ed essere organo di impulso dell'intera gestione dell'Associazione;
 - convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo;
 - presiedere l'Assemblea dei soci;
 - dare attuazione alle delibere del Consiglio Direttivo;
 - mantenere le relazioni con enti, istituzioni, imprese, pubbliche e private, ed altri organismi, al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione;
 - sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi sociali e alla tutela dell'andamento etico-morale ed economico dell'Associazione;
 - curare l'osservanza dello Statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessario.
6. Il Presidente, alla scadenza del mandato, è tenuto a passare le consegne finanziarie, patrimoniali e organizzative al nuovo eletto entro trenta giorni dal giorno della nuova elezione. Le consegne devono risultare da apposito verbale da portarsi a conoscenza del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.
7. Qualora il Presidente cessi anticipatamente dal mandato per dimissioni, trasferimento, o altro, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione entro trenta giorni scegliendolo tra i membri in carica dello stesso Consiglio.
8. Il mandato del Presidente neo-eletto dura fino al termine previsto per la durata ordinaria prevista ed il periodo, se inferiore a 18 mesi, non viene computato ai fini dell'applicazione della disposizione sui limiti del mandato.



9. L'ineleggibilità consecutiva alla carica di Presidente, permane per un periodo di tempo pari alla durata naturale di un mandato.
10. Il/I Vice Presidente/i è/sono eletto/i dal Consiglio Direttivo su eventuale proposta del Presidente. Nel caso siano eletti due Vice Presidenti, il più anziano di età sostituisce il Presidente in caso di assenza od impedimento, con gli stessi poteri e con le stesse funzioni. In caso di assenza od impedimento anche del Vice Presidente più anziano di età, sarà il secondo Vice Presidente, a sostituire il Presidente.
11. In caso di assenza o impedimento del Presidente e dei Vice Presidenti, il consigliere più anziano di età sostituisce il Presidente con gli stessi poteri e con le stesse funzioni.

ARTICOLO 21 – IL TESORIERE

1. Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo, su eventuale proposta del Presidente. Egli svolge principalmente i seguenti compiti:
 - presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione;
 - redige le scritture contabili, provvede al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predispose, di concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il bilancio d'esercizio;
 - ha in consegna i beni associativi, compresa la cassa sociale, e provvede alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo, in accordo con gli altri membri del Consiglio eventualmente delegati. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili;
 - mantiene i rapporti con gli istituti di credito, ha la firma congiunta con il Presidente sul conto corrente dell'Associazione per le operazioni di prelievo e per i pagamenti, mentre per le altre operazioni bancarie, quali i versamenti, è sufficiente la sola firma del Tesoriere o del Presidente.
2. In caso di impedimento del Tesoriere oppure nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del mandato, le funzioni di Tesoriere sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento ovvero a procedere a nuova elezione, dal Segretario o da uno dei Vice Presidenti.

ARTICOLO 22 – IL SEGRETARIO

1. Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo, su eventuale proposta del Presidente.
2. Il Segretario coadiuva il Presidente e svolge principalmente i seguenti compiti:
 - redige i verbali delle riunioni degli Organi sociali;
 - cura la tenuta del libro delle adunanze e delle delibere dell'Assemblea dei soci e del libro delle adunanze e delle delibere del Consiglio Direttivo;



- cura la tenuta del Libro dei Soci;
 - cura la corrispondenza dell'Associazione;
 - cura gli aspetti organizzativi dell'Assemblea ordinaria e straordinaria e delle riunioni degli Organismi associativi.
3. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova elezione, dal Tesoriere o da uno dei Vice Presidenti.

ARTICOLO 23 – LA GIUNTA

1. La Giunta è composta dai consiglieri che svolgono le funzioni di cui al co. 3 dell'art. 17 del presente Statuto ed ha il compito di coadiuvare il Presidente nel dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.
2. La Giunta esercita anche funzioni istruttorie rispetto ai lavori del Consiglio Direttivo. In caso di urgenza motivata, la Giunta può adottare decisioni di carattere tecnico e operativo. Tutte le riunioni della Giunta devono essere registrate in un verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.
3. La Giunta si riunisce quando il Presidente ne ravvede la necessità.

ARTICOLO 24 – COMMISSIONE PERMANENTE D'AMMINISTRAZIONE

1. La Commissione viene costituita su proposta del Presidente ed è composta, da tre membri effettivi e da due supplenti, con competenza ed esperienza amministrativa o contabile, individuati tra i soci dell'Associazione.
2. La Commissione è un organismo tecnico ed interno dell'Associazione, svolge funzioni di valutazione sulla gestione sociale, in particolare in relazione alle attività finanziate o comunque strettamente legate al contesto universitario.
3. In assenza degli organi di cui all'art. 25 la Commissione svolge ampie funzioni di valutazione generale in merito alla gestione sociale dell'Associazione, verifica la tenuta dei registri e l'esattezza e la veridicità dei bilanci; esprime un parere sulla proposta di bilancio di esercizio e attesta la rispondenza dello stesso alle risultanze contabili, redigendo apposita relazione contenente anche giudizi e valutazioni in merito alla regolarità amministrativo-contabile della gestione.
4. La Commissione rimane in carica per quattro anni ed elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede le riunioni. Di norma, si riunisce almeno ogni trimestre per verificare l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà.



5. Di ciascuna verifica viene redatta apposita relazione nella quale annotare i risultati delle verifiche. La relazione debitamente sottoscritta da chi l'abbia redatta è custodita presso la sede dell'Associazione.
6. I componenti della Commissione Permanente d'Amministrazione hanno diritto ad assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono fare inserire a verbale le proprie osservazioni; inoltre hanno diritto di accesso, in qualsiasi momento, agli atti amministrativi dell'Associazione.
7. Possono, altresì, anche individualmente e in qualsiasi momento, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti o verifiche richiedendo la presenza del Presidente e/o del Tesoriere e/o del Segretario. Eventuali irregolarità amministrative riscontrate, devono essere segnalate al Presidente della Commissione Permanente d'Amministrazione, che avrà l'obbligo di segnalarle al Consiglio Direttivo per le opportune azioni consequenziali.

ARTICOLO 25 – ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE

1. L'Assemblea degli associati deve nominare un organo di controllo, anche monocratico quando ricorrano le ipotesi previste dall'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017.
2. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2 dell'articolo 2397 del cod. civ. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
3. L'organo di controllo svolge tutti i compiti che le disposizioni di legge gli assegnano ed, inoltre, può esercitare, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti, se non sia stato nominato un revisore legale o un Collegio dei Revisori legali. In tal caso, tuttavia, l'organo di controllo deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
4. Le delibere adottate dall'organo di controllo sono riportate in apposito libro tenuto a cura dell'organo di controllo.
5. Salvo quanto previsto ai commi precedenti, al verificarsi delle ipotesi previste dall'art. 31 di cui al citato decreto legislativo, l'Assemblea degli associati deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro. Tale obbligo può comunque essere assolto dai componenti dell'organo di controllo di cui al precedente comma ove essi siano revisori legali iscritti nell'apposito registro.



ARTICOLO 26 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri è responsabile del rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei regolamenti dell'Associazione e interviene in tutti i casi di violazione delle predette norme.
2. Esso svolge, altresì, funzioni di arbitrato tra le varie componenti dell'Associazione.
3. Il Collegio dei Probiviri rimane in carica per quattro esercizi, è composto da tre membri effettivi e da due supplenti ed elegge al suo interno un Presidente.
4. Spetta al Presidente convocare e presiedere le riunioni per la validità delle quali è necessaria la presenza dei membri effettivi, fatto salvo che siano impossibilitati a partecipare alle sedute, nel qual caso sono sostituiti dai supplenti.
5. È competenza del Collegio dei Probiviri la definizione di tutte le vertenze che eventualmente sorgessero tra i vari organi e membri dell'Associazione, ed in particolare:
 - a) i casi inerenti ad indegnità o indisciplina dei soci, presentati dal Consiglio Direttivo;
 - b) i ricorsi presentati dai singoli soci avverso provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo;
 - c) le mozioni di sfiducia nei confronti di componenti del Consiglio Direttivo e del Presidente.
6. Le valutazioni di cui alla lettera c), qualora la mozione di sfiducia sia accolta, devono essere sottoposte all'Assemblea dei soci, accompagnate da una dettagliata relazione del Collegio stesso, e, qualora la mozione sia approvata dall'Assemblea, i componenti del Consiglio Direttivo e/o il Presidente sfiduciati decadono immediatamente.
7. I provvedimenti che il Collegio dei Probiviri può adottare nei confronti dei soci sono il richiamo e l'espulsione. Quest'ultimo provvedimento è adottato nei confronti dei soci che abbiano commesso atti lesivi del prestigio o degli interessi dell'Associazione, o che abbiano commesso gravi inosservanze dello Statuto, delle deliberazioni assunte dagli organi associativi e dei regolamenti, previo accertamento e verifica effettiva e ulteriore riscontro di irregolarità provate e solo dopo contraddittorio con i soggetti interessati.
8. I soci espulsi possono opporsi per iscritto contro il provvedimento del Collegio dei Probiviri, inviando apposito ricorso motivato al Presidente del Collegio stesso, il quale è tenuto a sottoporre il caso all'Assemblea dei soci che deciderà in modo definitivo. Il ricorso non sospende l'esecutività dell'iniziale espulsione.
9. Il Collegio dei Probiviri è tenuto a verbalizzare le proprie decisioni, che devono essere trascritte su un apposito libro dei verbali, custodito a cura del Collegio stesso presso la sede dell'Associazione.



ARTICOLO 27 – GRATUITÀ DELLE CARICHE

1. Le funzioni di componente del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e di componente degli organi delle sezioni, sono svolte a titolo gratuito.
2. Gli eventuali rimborsi spese a piè di lista devono essere autorizzati e definiti dal Consiglio Direttivo e iscritti nel bilancio dell'Associazione.

ARTICOLO 28 – IL VOLONTARIO E L'ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
5. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ARTICOLO 29 – ATTIVITÀ LAVORATIVA

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.
2. I lavoratori hanno diritto ad un trattamento economico e normativo secondo quanto previsto dall'art. 16 del D.Lgs. n. 117/2017. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.
3. L'Associazione dà conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di cui all'articolo 13, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017.



ARTICOLO 30 – DIMISSIONI DAGLI ORGANI SOCIALI

1. Le dimissioni da membro del Consiglio Direttivo dell'Associazione devono essere espresse per iscritto al Consiglio Direttivo che ha la facoltà di chiedere eventuali chiarimenti prima di ratificarle.
2. Se un membro degli eletti nel Consiglio Direttivo dovesse essere dimissionario o decaduto, o venisse a mancare per qualsiasi motivo, gli subentra il primo dei non eletti, che deve accettare la nomina mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
3. Le dimissioni da membro dell'organo di controllo, dal Collegio dei Revisori legali o del revisore legale debbono essere inviate al Collegio stesso. Spetta al Presidente del Collegio dei Revisori legali, subito dopo la ratifica, darne comunicazione al Consiglio Direttivo ed avvisare il supplente.
4. Le dimissioni da membro del Collegio dei Probiviri debbono essere inviate al Collegio stesso. Spetta al Presidente del Collegio dei Probiviri darne comunicazione al Consiglio Direttivo ed avvisare il supplente.

ARTICOLO 31 – INCOMPATIBILITÀ

1. Le candidature a membro del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo o di revisione legale e del Collegio dei Probiviri sono incompatibili tra loro.

ARTICOLO 32 – AMMINISTRAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'associazione è un organismo patrimoniale e amministrativo autonomo, al servizio di tutti i soci.
2. Le norme amministrative e di gestione sono determinate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, sulla base delle disposizioni amministrative dell'Università degli Studi di Milano e nel rispetto della legislazione vigente.
3. Le norme amministrative sono contenute nel regolamento dell'Associazione.

ARTICOLO 33 – ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'associazione redige il bilancio di esercizio annuale (formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione), con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno e termine al 31 dicembre.
2. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il sesto mese.
3. Il bilancio di cui ai commi 1 e 2 viene redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.



4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 5 del presente Statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
5. Spetta, altresì, allo stesso la tenuta e conservazione delle scritture contabili, secondo quanto previsto all'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.
6. Indipendentemente dalla redazione del bilancio d'esercizio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle predette iniziative, da depositarsi presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore entro il sesto mese dell'anno successivo all'evento di raccolta.
7. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
8. L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito esclusivamente a favore delle attività interesse generale previste all'art. 4 del presente Statuto.
9. L'Associazione ha, altresì, l'obbligo di redigere ed approvare il bilancio sociale, nei casi di cui al co. 1 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017.
10. Inoltre, qualora i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate siano superiori a centomila euro annui l'Associazione deve, in ogni caso, pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

ARTICOLO 34 – LIBRI SOCIALI

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri:
 - libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.



**ARTICOLO 35 – MODIFICHE ALLO STATUTO,
OPERAZIONI STRAORDINARIE E SCIoglIMENTO**

1. Le proposte di modifica dello Statuto e quelle riguardanti operazioni straordinarie possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi sociali o da almeno un decimo degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con le maggioranze di cui all'art. 15, comma 4 del presente Statuto.
 2. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, con le maggioranze di cui all'articolo 15, comma 5 del presente Statuto.
 3. In caso di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati, individuando il/i soggetto/i destinatario/i del patrimonio residuo, secondo i vincoli previsti dalle disposizioni di legge vigenti.
 4. Ai sensi dell'art. 148 co. 8, il patrimonio eventualmente residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, mediante delibera dell'Assemblea straordinaria, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione prevista dalla legge.
- 4bis.* A partire dall'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), in caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45 co. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. 4. In ogni caso i beni dell'Associazione non possono essere devoluti agli associati, agli amministratori e ai dipendenti della stessa.

ARTICOLO 36 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le norme previste dal Codice del Terzo Settore, dal Codice Civile e dalle sue disposizioni attuative, dal diritto dell'Unione Europea e da altre normative, in quanto compatibili.